

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

COMUNICATO UFFICIALE N. 1 CFAS 2026/2027

Si dà atto che la Commissione Federale Agenti Sportivi, con riferimento all'udienza relativa al procedimento n. 7/25-26 cfas, tenutasi in Roma in data 10 luglio 2026, ha adottato la seguente decisione:

COLLEGIO

Prof. Avv. Francesco Cardarelli (Presidente), Prof. Maria Pia Pignalosa (Componente Istruttore), Avv. Mauro Miccio (Componente).

PREMESSO CHE:

in data 4 giugno 2025 all'Ufficio Segreteria della Commissione Agenti Sportivi FIGC è pervenuta la segnalazione da parte dell'ufficio legale della FIFA, nella persona dell'Avv. Anna Peniche, avente ad oggetto la condotta del Sig. Giulio Biasin, il quale avrebbe svolto l'attività di agente sportivo in assenza di iscrizione al Registro Federale e Nazionale, nell'ambito di un'operazione coinvolgente il club U.C. Sampdoria;

- in data 10 luglio 2025 la Commissione Federale Agenti Sportivi ha effettuato una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova *“in ordine al presunto esercizio abusivo della professione di agente sportivo del Sig. Giulio Biasin”* prot. 1016 ss 25-26;

- in data 10 aprile 2026, la Commissione Federale Agenti Sportivi, verificata la completezza della domanda di iscrizione al Registro Federale Agenti Sportivi, alla luce della conclusione del procedimento di cui all'art. 10-bis L. 241/1990 (proc. 6 cfas 25-26), ha deliberato l'iscrizione al Registro federale – elenco agenti sportivi sez. ordinari del Sig. Giulio Biasin;

- la Circolare attuativa del CONI n. 384 del 18/11/2021 al punto 3 recita testualmente che *“ove la segnalazione abbia ad oggetto la condotta dell'interessato per fatti antecedenti alla sua iscrizione al Registro federale e/o nazionale, nei suoi confronti è avviato il procedimento*

disciplinare di cui al Titolo III del Regolamento”, dunque prevedendo la possibilità di esercizio dell’azione disciplinare anche in presenza della valida iscrizione ad uno dei due registri;

- dall’attività istruttoria svolta dal Collegio giudicante sono stati acquisiti *screen* del sito *web* riconducibile al Sig. Giulio Biasin dai quali è comprovato che lo stesso presentandosi come Agente sportivo pubblicizzava numerosi servizi e attività attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo, tra i quali *“rappresentare gli interessi dei calciatori”*, *“reclutamento acquisizione di calciatori per conto delle società”* e *“vendita a società esterne di calciatori tesserati”*;

- il Sig. Giulio Biasin, rendendo pubblicamente accessibile un sito *web* in cui si qualificava *“agente FIFA”* pur in assenza dell’iscrizione al relativo Registro, nel quale pubblicizzava servizi e attività attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo, ha creato, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato e iscritto nel Registro Federale Agenti Sportivi F.I.G.C. e Registro Nazionale Agenti CONI;

- dall’esame della videoregistrazione della trasmissione *“Le Iene”* appare che il Sig. Giulio Biasin, seppure senza sottoscrivere alcun contratto di rappresentanza, abbia offerto, in difetto di iscrizione al Registro Federale e al Registro Nazionale Agenti Sportivi, una serie di servizi e attività da ritenersi attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo;

- in data 14 aprile 2026 la Commissione Federale Agenti Sportivi con riferimento alla suddetta segnalazione ha aperto un procedimento disciplinare con provvedimento di avvio del procedimento n. 7/25-26 del 14 aprile 2026, Protocollo n. 26844/SS 25-26, con il quale il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi comunicava l’iscrizione nell’apposito Registro della notizia di illecito avente ad oggetto *“Presunti comportamenti disciplinarmente rilevanti del Sig. Giulio Biasin, attualmente iscritto al solo Registro federale, che avrebbe svolto attività di agente sportivo in assenza di iscrizione al Registro federale e nazionale”* e provvedeva alla formazione del Collegio giudicante e alla fissazione della riunione preliminare per la data del 27 maggio 2026 in modalità telematica, ex art 26 comma 1, lett. b), del Regolamento Disciplinare F.I.G.C. Agenti Sportivi, con trasmissione degli atti allo stesso Agente;

- in data 23 aprile 2026 il Sig. Giulio Biasin ha trasmesso al Collegio giudicante una mail nella quale si è reso disponibile a fornire chiarimenti in merito a quanto documentato dalla trasmissione televisiva *“Le Iene”*, dichiarandosi estraneo a quanto denunciato;

- il Collegio giudicante a causa di sopravvenute esigenze, decideva di riconvocarsi in data 5 giugno 2026 in modalità telematica per acquisire e valutare nuovi documenti;

- codesto Collegio giudicante ha accertato la mancanza dell’iscrizione al Registro Nazionale degli Agenti Sportivi CONI e al Registro Federale degli Agenti Sportivi F.I.G.C. del Sig. Giulio Biasin alla data dei fatti rappresentati nella segnalazione;

- in data 8 giugno 2026, con nota Prot. 31976 regolarmente notificata al Sig. Giulio Biasin, il Presidente della Commissione Federale Agenti Sportivi ha provveduto alla fissazione dell'udienza relativa al procedimento 7/ 25-26 cfas per la data del 10 luglio 2026 alle ore 9.30 in modalità telematica;
- in data 10 luglio 2026 si è svolta in modalità telematica sulla piattaforma Teams l'udienza relativa al procedimento 7/ 25-26 cfas;
- alla predetta udienza era presente il Sig. Giulio Biasin, il quale ha ribadito di non aver partecipato ad alcuna trattativa per la conclusione di contratti con la Società U.C. Sampdoria;
- al termine dell'udienza, il Collegio giudicante si è riservato di decidere.

CONSIDERATO CHE:

- dall'esame complessivo della segnalazione, degli atti raccolti nel corso del procedimento e delle dichiarazioni rese in sede di audizione appare pacifico che il Sig. Giulio Biasin, seppur senza sottoscrivere alcun contratto di rappresentanza, abbia offerto, in difetto di iscrizione al Registro Federale e Registro Nazionale Agenti Sportivi, una serie di servizi e attività da ritenersi attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo;
- ai sensi dell'Art. 1.2 del Regolamento Agenti Sportivi F.I.G.C., l'iscrizione al Registro Federale è obbligatoria per tutti coloro che mettono in relazione due o più soggetti ai fini: i) della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la F.I.G.C.; ii) del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC; iii) del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC;
- la condotta illegittima del Sig. Giulio Biasin è comprovata dagli *screen shot* del sito web a lui riconducibile, nel quale vengono pubblicizzati diversi servizi e attività, tra cui quelli indicati dall'Art. 1.2 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC come di competenza esclusiva di soggetti iscritti al Registro Federale;
- il Sig. Giulio Biasin, rendendo pubblicamente accessibile un sito web nel quale, oltre a qualificarsi "*agente FIFA*" in assenza dell'iscrizione al relativo Registro, pubblicizza servizi e attività attribuiti in via esclusiva alla professione sportiva regolamentata di agente sportivo, ha creato, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato ed iscritto nel Registro Federale Agenti Sportivi FIGC e Registro Nazionale Agenti Sportivi CONI;
- il Sig. Giulio Biasin, alla luce del comportamento antiregolamentare sopra descritto, ha chiaramente violato l'Art. 15.2 del Regolamento Agenti Sportivi FIGC alla luce del quale, "*Gli agenti sportivi operano nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza, probità, dignità, diligenza, trasparenza e competenza.*"

- ai sensi dell'art. 1.2 lett. a) del Regolamento Disciplinare FIGC Agenti Sportivi la Commissione Federale Agenti Sportivi è competente a giudicare in primo grado le violazioni degli agenti sportivi rispetto alle disposizioni racchiuse nel Regolamento CONI Agenti Sportivi e Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi;

- in relazione alle condotte disciplinari emerse nel corso dell'istruttoria, il Collegio giudicante ritiene congrua l'applicazione, ai sensi dell'art. 14 lett. c) del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C., della sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di agente sportivo per mesi 6 (sei), misura che tiene conto anche della condotta recidiva dal Biasin, già sanzionato per la medesima tipologia di illecito (C.U. n. 6 CFAS 2021/2022);

La sospensione di cui sopra, al fine di assicurarne l'effettività, decorrerà senza soluzione di continuità dalla data di conclusione del periodo di sospensione di cui al C.U. n. 6 CFAS 2021/2022.

Tutto quanto premesso e considerato, il Collegio giudicante, a scioglimento della riserva assunta nell'udienza del 10 luglio 2026, per le ragioni sopra esposte,

DELIBERA:

di comminare al Sig. Giulio Biasin nato a Camposampiero (PD) in data 29.09.1968, la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività di agente sportivo per mesi 6 (sei) a decorrere, senza soluzione di continuità, dalla data di conclusione del periodo di sospensione di cui al C.U. n. 6 CFAS 2021/2022.

Il Componente istruttore
Maria Pia Pignalosa

Il Presidente
Francesco Cardarelli

Il Segretario
Giovanna Ivana Mazza